



ACCORDI EXPO PER IL LAVORO

Milano, 27 aprile 2015

Il 26 marzo scorso tra Unione Confcommercio Milano e le organizzazioni sindacali di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL di Milano e di Monza e Brianza sono stati sottoscritti due accordi analoghi denominati **Accordo EXPO per il lavoro** (di seguito “*Accordi*”).

Le Parti firmatarie, in base agli ambiti di competenza demandati al secondo livello di contrattazione dalla vigente legislazione in materia di lavoro e di quelli previsti dal CCNL per i dipendenti del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (di seguito “*CCNL TDS*”) hanno condiviso una serie di misure idonee a fronteggiare la richiesta di servizi derivante dai flussi turistici legati allo straordinario evento di EXPO 2015.

L’Esposizione Universale EXPO 2015 rappresenta infatti una vetrina mondiale per tutti i Paesi coinvolti, un’irripetibile occasione per lo sviluppo e il rilancio dell’occupazione. L’affluenza, stimata in circa 20 milioni di visitatori, con abitudini e culture diverse richiederà una conseguente offerta di servizi ed un corrispondente impiego di forza lavoro.

La necessità di affrontare un evento straordinario come EXPO 2015 e di valorizzare e capitalizzare il lavoro, non solo per la durata della manifestazione, ma anche per il periodo successivo hanno reso indispensabile individuare e introdurre una regolamentazione condivisa che consenta di conseguire obiettivi comuni.

Gli Accordi inoltre danno anche attuazione a quanto previsto nell’Avviso Comune del 5 giugno 2014 “EXPO E LAVORO” sottoscritto tra le rispettive organizzazioni regionali e Regione Lombardia, realizzando le condizioni di flessibilità organizzativa necessarie per favorire lo sviluppo economico connesso all’evento e di crescita dell’occupazione.

Il percorso che ha portato le Parti alla firma degli Accordi del 26 marzo ha avuto inizio il 14 luglio 2014 con la sottoscrizione di una **Dichiarazione d’intenti** denominata “EXPO 2015: un’opportunità di crescita e di sviluppo per imprese e lavoratori del commercio del turismo e dei servizi” e di un **Avviso comune** rivolto alle rispettive organizzazioni nazionali “per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante finalizzato all’acquisizione di competenze professionali per EXPO 2015”.

Gli Accordi EXPO per il lavoro che avranno **vigenza fino al 31 marzo 2016**, coniugano le esigenze organizzative derivanti direttamente o indirettamente dall’evento prevedendo:

Direzione Sindacale • Sicurezza sul lavoro

Area Lavoro

Corso Venezia, 47 • 20121 Milano • Tel. 02.7750.314 • Fax 02.7750.488
sindacale@unione.milano.it • www.unionemilano.it

Articolo 1 – Campo di applicazione

Gli Accordi sono rivolti **esclusivamente** ai datori di lavoro (di seguito “aziende”) che applicano il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio, rinnovato il 30 marzo u.s..

Condizione imprescindibile per poter legittimamente adottare quanto previsto dagli Accordi, è che i datori di lavoro **applicano e rispettano integralmente il CCNL TDS sia per la c.d. parte “economica/normativa” sia per la c.d. “obbligatoria”.**

Conseguentemente, **solo** le aziende che, oltre ad applicare ai propri dipendenti le disposizioni contrattuali che una parte della giurisprudenza ha qualificato come “*parte economica/normativa*” (ad es. retribuzione, ferie, permessi, inquadramento etc) applicano anche le disposizioni relative alla c.d. “*parte obbligatoria*” (ad es. bilateralità, contributi di assistenza contrattuale, diritti sindacali, composizione delle controversie, etc.) **posso avvalersi delle norme contenute nell’Accordo.**

Inoltre, per quanto riguarda il rispetto integrale anche della c.d. “parte obbligatoria” si evidenzia che né il rispetto delle norme relative alla bilateralità né il rispetto dell’articolo 40 del CCNL TDS, (ora art. 243 bis del rinnovo CCNL del 30 marzo u.s.) relativo al contributo di assistenza contrattuale (1,20% Contributo ASCOM), costituiscono adesione nemmeno implicita all’Associazione imprenditoriale di categoria. Infatti, l’iscrizione delle imprese alle Associazioni di categoria avviene esclusivamente attraverso la sottoscrizione di una specifica richiesta di adesione e di consenso alle norme statutarie e con il versamento della relativa quota associativa.

Tutto quanto sopra detto avviene nel pieno rispetto del principio costituzionale di “libertà sindacale anche negativa”, che in passato veniva impropriamente utilizzato al fine di poter applicare solo alcune disposizioni del CCNL creando situazioni di **dumping** fra le imprese.

Ciò premesso, le disposizioni contenute negli Accordi si applicano ai:

- datori di lavoro (di seguito “aziende”) con sede legale e/o operativa nelle provincie di Milano e di Monza e Brianza;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro sopra identificati, in forza o da assumere, che svolgeranno la loro attività nell’ambito della provincia di Milano e della provincia di Monza e Brianza.

Articolo 2 - Apprendistato professionalizzante per EXPO 2015

Unione Confcommercio Milano ha sempre considerato il **contratto di apprendistato** lo strumento prioritario per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché per l’acquisizione e lo sviluppo di competenze professionali.

L’impegno di Unione Confcommercio Milano si è concretizzato dapprima attraverso la sottoscrizione con le OO.SS. dell’Avviso Comune del 14 luglio 2014 nel quale è stata condivisa la necessità di definire a livello territoriale una specifica sperimentazione del **contratto di apprendistato professionalizzante** (art. 4, D.Lgs 14 settembre 2011 - Testo Unico

dell'apprendistato) finalizzato all'acquisizione di competenze professionali per EXPO 2015 (di seguito "apprendistato EXPO") e poi con la firma degli Accordi del 26 marzo scorso.

L'apprendistato EXPO è rivolto alle **assunzioni effettuate fino al 31 agosto 2015**, di giovani di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione, a livello nazionale, di specifico accordo di accoglimento dei contenuti dell'Accordo in materia di apprendistato, **le domande di parere di conformità - preventivo all'assunzione dell'apprendista - possono essere presentate esclusivamente per via telematica nel sito internet di EBITER Milano www.ebitermilano.it**

Sono stati individuati due profili professionali maggiormente utilizzati dalle imprese per fronteggiare lo straordinario afflusso di clientela ed è stata definita una **durata del contratto di apprendistato di 7 mesi**:

| Profilo professionale | Durata | Livello iniziale | Livello finale |
|--|--------|------------------|----------------|
| Commesso alla vendita al pubblico | 7 mesi | V | IV |
| Magazziniere anche con funzioni di vendita | 7 mesi | V | IV |

Relativamente alla **formazione dell'apprendista**, ricordiamo che essa è costituita da due parti:

- la **formazione professionalizzante**, disciplinata dalla contrattazione collettiva che è stata quantificata dagli Accordi in **50 ore complessive**. I contenuti della formazione, definiti tenendo conto della particolare specificità, sono indicati nell'Allegato 1 degli Accordi.
- la **formazione di base e trasversale**, regolamentata da Regione Lombardia con la Delibera della Giunta Regionale del 1° agosto 2014 n. 2258 (BURL del 5.8.2014, n. 32), la cui durata varia in relazione al titolo di studio posseduto.

| Profilo professionale | Ore complessive di formazione professionalizzante | Ore complessive di formazione di base e trasversale (*) |
|--|---|--|
| Commesso alla vendita al pubblico | 50 ore | <ul style="list-style-type: none"> • 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di 1° grado (cd. licenza media); • 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; (1) |
| Magazziniere anche con funzioni di vendita | 50 ore | <ul style="list-style-type: none"> • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente. (2) |



- (*) Fermi restando gli standard orari stabiliti, la durata della formazione può essere ridotta in caso di:
- eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
 - crediti formativi acquisiti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi; la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati.

(1) Qualifica o diploma professionale, ai sensi dell’Accordo del 29 aprile 2010 e del “Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale” istituito dall’Accordo in conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011; qualifica o diploma professionale conseguito presso gli Istituti Professionali di Stato ai sensi del previgente ordinamento; diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università.

(2) Diploma terziario extra-universitario, Diploma universitario, Laurea vecchio e nuovo ordinamento, titolo di studio post-Laurea, Master universitario di primo livello, Diploma di specializzazione, titolo di Dottore di ricerca.

Il numero massimo di apprendisti assumibili, in base alle regole dell’Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi del 24 marzo 2012 e quelli assunti ai sensi degli Accordi in argomento varia in relazione alle dimensioni occupazionali dell’azienda:

| Datori di lavoro che occupano da 0 fino a 2 dipendenti | Datori di lavoro che occupano da 3 a 9 dipendenti | Datori di lavoro che occupano da 10 dipendenti in poi |
|---|---|---|
| Fino ad un massimo di 3 apprendisti. | Il rapporto è di 1 a 1 (un apprendista per ogni qualificato). | Il rapporto è di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (es: azienda con 10 dipendenti qualificati potrà assumere 15 apprendisti). |
| <p>N.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I limiti numerici si applicano computando non solo gli apprendisti assunti direttamente, ma anche quelli utilizzati “per il tramite delle Agenzie di somministrazione di lavoro” con contratto di somministrazione a tempo indeterminato. - Nel computo dei lavoratori qualificati vanno conteggiati sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a termine. | | |

Nel ricordare che il parere di conformità rilasciato dall’Ente Bilaterale ha validità di 90 giorni, evidenziano che **le assunzioni degli apprendisti devono essere effettuate inderogabilmente entro il 31 agosto 2015.**

Ferme restando le condizioni di applicabilità contenute nell’articolo 1 degli Accordi, l’attivazione di contratti di apprendistato EXPO attraverso il rilascio del parere di conformità da parte della Commissione Paritetica **avverrà esclusivamente nei confronti delle aziende che versano la contribuzione** prevista dall’articolo 21 del CCNL TDS a EBITER Milano (0,10% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore).

Conseguentemente il parere di conformità **non potrà essere rilasciato** a quelle aziende che, omettendo il versamento della contribuzione a EBITER Milano, corrispondono l’elemento distinto della retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza, così come previsto dal quarto comma dell’articolo 21 del CCNL TDS. In tale ipotesi la richiesta sarà **irricevibile**.

Poiché la regolamentazione dell’apprendistato EXPO è adottabile solamente nei confronti dei dipendenti che svolgono la loro attività nelle provincia di Milano e di Monza e Brianza, **non è applicabile** per le imprese multilocalizzate la procedura di richiesta all’Ente Bilaterale Nazionale



prevista dall'articolo 4 dell'Accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi del 24 marzo 2012.

Successivamente al rilascio del parere di conformità da parte della Commissione paritetica territoriale l'azienda potrà procedere all'assunzione dell'apprendista, definendo entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto il Piano Formativo Individuale – PFI, che potrà essere predisposto anche in forma sintetica (art. 2, Legge n. 78/2014).

Per tutto quanto non previsto dalla specifica regolamentazione si applicheranno, per quanto compatibili:

- le disposizioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi,
- l'Accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi del 24 marzo 2012,
- gli accordi del 15/2/2005 e del 7/6/2006 tra l'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e Filcams-C.G.I.L., Fisascat-C.I.S.L., Uiltucs-U.I.L. relativi alla costituzione e al funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale Apprendistato.

Nel rinviare ad un'attenta lettura delle norme che regolamentano l'apprendistato e della "Guida operativa per le imprese associate: l'apprendistato professionalizzante nel Terziario in Lombardia" reperibile nell'area Contratti e Lavoro del sito internet www.unionemilano.it, alleghiamo una scheda sintetica sull'apprendistato EXPO.

Articolo 3 - Lavoro a tempo parziale

Un'altra importante opportunità per le aziende di cui all'articolo 1 degli Accordi è rappresentata dalla possibilità di poter assumere dalla data di entrata in vigore degli Accordi e fino al 31 marzo 2016, lavoratori con contratto a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali **in qualunque giorno della settimana.**

Tali contratti potranno essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e sottoscritti, oltre che con le categorie già individuate dall'articolo 72 del CCNL TDS (studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti), anche con:

- giovani fino a 29 anni di età compiuti;
- disoccupati con almeno 45 anni di età.

I requisiti soggettivi dovranno essere posseduti da lavoratore al momento dell'assunzione, che dovrà avvenire nel periodo intercorrente tra il 26 marzo 2015 e fino al 31 marzo 2016.

Si ricorda che, ai sensi e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, al lavoratore con orario "part time verticale" può essere, previo consenso dello stesso, richiesta la prestazione di lavoro supplementare così come possono essere attivate le clausole flessibili ed elastiche previste dall'articolo 85 del CCNL TDS.

Articolo 4 - Riposo giornaliero

Sempre nel periodo intercorrente tra il 26 marzo 2015 e fino al 31 marzo 2016, il periodo di riposo giornaliero di 11 ore ex l'art. 7, del D.Lgs. 66/2003, **può essere frazionato** oltre che per le ipotesi dall'art. 120 del CCNL TDS anche per **mutamento dell'organizzazione del lavoro derivante dall'ampliamento dell'offerta di vendita o servizio al pubblico e/o da afflussi straordinari di clientela**.

Le Parti firmatarie hanno convenuto, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che in ogni caso il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a un **periodo continuativo di 9 ore**, ferma restando la durata complessiva di 11 ore.

Articolo 5 - Iniziative a sostegno dei lavoratori

Per sostenere la particolare organizzazione del lavoro derivante dall'evento EXPO 2015, sono state affidate a **EBITER Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore Terziario** (competente per le province di Milano e di Monza e Brianza) una serie di iniziative a favore dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'articolo 1 degli Accordi, **in regola con il versamento delle quote contributive a EBITER Milano** (art. 21, c. 1 CCNL TDS).

Attraverso specifici Regolamenti definiti dalle Parti firmatarie, il Consiglio Direttivo di EBITER Milano definirà gli aspetti organizzativi ed operativi per l'attuazione delle iniziative, dandone diffusione attraverso il sito dell'Ente www.ebitermilano.it

Tali iniziative riguarderanno:

- l'attivazione di uno **Sportello di orientamento al lavoro e alla ricollocazione** rivolto ai lavoratori assunti ai sensi dell'Accordo valido anche ai fini di quanto previsto da Regione Lombardia in tema di misure volte a promuovere l'occupazione in occasione di EXPO;
- la realizzazione di **attività per la qualificazione e riqualificazione** di lavoratori valide anche ai fini di quanto previsto da Regione Lombardia" nell'ambito della formazione continua – EXPO e competitività;
- **l'incentivazione dell'uso dei mezzi di trasporto pubblico** per la mobilità casa – lavoro e la riduzione dei costi attraverso convenzioni con aziende di trasporto urbano ed extraurbano;
- **l'integrazione degli oneri per la frequenza agli asili nido** sostenuti dai lavoratori e lavoratrici.

Con riferimento all'iniziativa di sostegno agli oneri per la frequenza agli asilo nido sono stati individuati nell'Accordo alcuni principi:

1. **Soggetti beneficiari** - Lavoratori e lavoratrici dipendenti da datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la parte economica/normativa, sia per la parte obbligatoria ed in regola con il versamento delle quote contributive a EBITER Milano **da almeno 12 mesi**.
2. **Sostegno economico** - Erogazione, da parte di EBITER Milano, di un sostegno economico ad integrazione dei costi sostenuti per l'iscrizione e la frequenza ad asili nido pubblici e privati, anche aziendali e/o interaziendali, dei figli fino a tre anni di età.

3. Condizioni - L'integrazione dei costi verrà concessa, nei limiti delle risorse economiche, per ogni figlio, ad un solo genitore in forza assunto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) o a tempo determinato per un periodo non inferiore a 12 mesi, a condizione che non si percepiscano altri benefici allo stesso titolo.
4. Attività di EBITER - Il Consiglio Direttivo di EBITER Milano definirà gli aspetti organizzativi ed operativi per l'attuazione dell'iniziativa, tra i quali: la determinazione dei limiti di reddito dei richiedenti per accedere al beneficio, la misura del contributo annuo e le modalità e tempi di presentazione della domanda.

Le iniziative di sostegno contenute nell'articolo 5 degli Accordi **non potranno essere fruite** dai lavoratori/lavoratrici di aziende che, omettendo il versamento della contribuzione a EBITER Milano, corrispondono l'elemento distinto della retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza, così come previsto dal quarto comma dell'articolo 21 del CCNL TDS.

Articolo 6 - Decorrenza e durata

Gli Accordi entreranno in vigore dalla data della sua sottoscrizione (26 marzo 2015) e scadranno il 31 marzo 2016, fatti salvi i diversi termini espressamente indicati dalle singole norme.



L'apprendistato professionalizzante nel Terziario per l'acquisizione di competenze per Expo 2015

Accordi Expo per il lavoro del 26 marzo 2015 per le province di Milano e di Monza e Brianza

DEFINIZIONE

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

DESTINATARI

I giovani di età compresa tra i 18 e i 29 (e 364 giorni) anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005.

DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro con sede legale e/o operativa in Provincia di Milano e nella provincia di Monza e Brianza. L'apprendista deve svolgere l'attività in tali ambiti territoriali. Datori di lavoro sopra individuati che applicano e rispettano integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, sia per la c.d. parte economica/normativa, sia per quella c.d. obbligatoria.

PROPORZIONE

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente tramite le agenzie di somministrazione in relazione a lavoratori qualificati è il seguente:

| | |
|---|--|
| Datori di lavoro da 0 fino a 2 dipendenti | Massimo 3 apprendisti |
| Datori di lavoro da 3 a 9 dipendenti | Rapporto 1 a 1 (un apprendista per ogni qualificato) |
| Datori di lavoro da 10 dipendenti in poi | 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati (ad es., azienda con 10 dipendenti potrà assumere 15 apprendisti). |

PERCENTUALE DI CONFERMA

| | PERCENTUALE DI CONFERMA | PERIODO DI RIFERIMENTO |
|--|-------------------------|--|
| Datori di lavoro indipendentemente dal numero degli occupati | 20%* | 36 mesi precedenti la nuova assunzione |

INCENTIVI

| Apprendisti assunti dal 2.1.2012 al 31.12.2016 | Contribuzione azienda | Contribuzione Apprendista |
|---|--|---------------------------|
| Datori di lavoro con meno di 10 dipendenti | Sgravio totale per i primi 3 anni * 10% per gli anni successivi | 5,84% |
| Datori di lavoro che occupano 10 o più dipendenti | 10% per ciascun anno | 5,84% |

I datori di lavoro devono pagare una contribuzione pari all'1,31% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all'APSI/NASPI. La circolare INPS, n. 128, del 2.11.2012, prevede anche il versamento della contribuzione pari allo 0,30% che le imprese possono destinare ai Fondi interprofessionali (FONDO FOR.TE - UNIEMENS (ex DM/10) codice di adesione "FITE").

In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato dopo il periodo di formazione il datore di lavoro ha diritto di continuare a versare la contribuzione prevista per gli apprendisti (10%) per un ulteriore anno. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

**LIVELLO
INQUADRAMENTO**

| PROFILO PROFESSIONALE | LIVELLO |
|--|---------|
| Commesso alla vendita al pubblico | IV |
| Magazziniere anche con funzioni di vendita | IV |

DURATA

| PROFILO PROFESSIONALE | DURATA |
|--|--------|
| Commesso alla vendita al pubblico | 7 mesi |
| Magazziniere anche con funzioni di vendita | 7 mesi |

**PARERE DI
CONFORMITA'**

Preventivamente all'assunzione i datori di lavoro devono presentare alla Commissione Paritetica di Ebiter Milano, specifica richiesta di rilascio di parere di conformità corredata del piano formativo. La Commissione valuterà la corrispondenza e la coerenza con l'evento EXPO ed esprimerà il proprio parere di conformità. La richiesta si compila on-line dal sito www.ebitermilano.it

**TRATTAMENTO
ECONOMICO**

Il livello di inquadramento ed il conseguente trattamento economico è:

- 5° livello per tutta la durata del periodo di apprendistato;
- 4° livello al termine del periodo di apprendistato.

FORMAZIONE

Il percorso formativo e il monte ore della formazione professionalizzante e di **base/trasversale** dell'apprendista sono così definiti:

| Livello finale | Durata totale mesi | Ore complessive di formazione professionalizzante | Ore complessive di formazione di base e trasversale | Ore <u>complessive</u> di formazione |
|----------------|--------------------|---|--|--------------------------------------|
| IV | 7 | 50 | 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado (cd. licenza media) o privi di titolo di studio | 170 |
| | | | 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica o diploma professionale, o diploma d'istruzione | 130 |
| | | | 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario | 90 |

**IL PIANO FORMATIVO
INDIVIDUALE**

Il Piano Formativo Individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista e deve essere predisposto entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

IL REFERENTE

L'attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa. Il referente interno è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e deve possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista consegnerà alla fine del periodo di apprendistato, inoltre, deve avere competenze adeguate.

**RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO**

Durante lo svolgimento dell'apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Alla scadenza del periodo di formazione, che coincide con la durata del contratto di apprendistato, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del contratto di apprendistato.

**SCADENZA
ACCORDI EXPO**

Gli Accordi del 26 marzo 2015 consentono l'assunzione di apprendisti per EXPO fino al 31 agosto 2015.